



Città *di* Spoleto
Segreteria generale

Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

Il "Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto" è stato approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 187 del 18 dicembre 2006





Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

Il "Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto" è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 187 del 18 dicembre 2006.

Le modifiche sono intervenute con i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29 dicembre 2014;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 09 aprile 2018;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23 giugno 2020;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 07 settembre 2023.

Il 27 marzo 2025 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "Fascicolo 2025 - 1.1.1/11 - REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SPOLETO" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

Il segretario generale

Dott. Mario Ruggieri



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

Indice generale

Articolo 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.....	4
Articolo 2 - Il Sindaco.....	4
Articolo 3 - Obiettivi del Gruppo.....	4
Articolo 4 - Attività del GCVPC.....	4
Articolo 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione.....	5
Articolo 6 - Volontari effettivi.....	6
Articolo 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC.....	6
Articolo 8 - Diritti dei volontari.....	6
Articolo 9 - Doveri dei volontari.....	7
Articolo 10 - Organi del GCVPC.....	7
Articolo 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC.....	7
Articolo 12 - Consiglio Direttivo.....	8
Articolo 13 - Coordinatore operativo.....	8
Articolo 14 - Organizzazione operativa del GCVPC.....	9
Articolo 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI.....	10
Articolo 16 – Provvedimenti disciplinari.....	10
Articolo 17 - Norme amministrative e finanziarie.....	11
Articolo 18 - Norme transitorie.....	11
Articolo 19 – Norme finali.....	11



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

Articolo 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 209 del 30/05/2000 il Gruppo comunale dei volontari della protezione civile di Spoleto, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Spoleto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.

3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Articolo 2 - Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale facente parte dell'Ufficio Protezione civile, lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3 - Obiettivi del Gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 4 - Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di Protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione civile del Comune di Spoleto, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 12.

Gli iscritti al GCVPC hanno accesso ai registri sopra citati.

Articolo 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

3) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Sindaco del Comune di Spoleto a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec,, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- autocertificazione dalla quale risulti l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- possesso di un valido certificato medico di sana e robusta costituzione;
- curriculum vitae;

4) L'ammissione avviene, a cura del Sindaco, a seguito di espletamento della fase istruttoria da parte dell'Ufficio di Protezione civile del Comune di Spoleto e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 13.

5) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

6) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Articolo 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel Registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di addestramento di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.
- copia del Regolamento.

Articolo 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dall'iscritto;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- e) Iscrizione ad altra organizzazione di volontariato di protezione civile.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 12 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di Spoleto, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Articolo 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del GCVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Spoleto, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GCVPC.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al DM lavoro e politiche sociali del 13 aprile 2011.

4) Il volontario viene formato ed informato sui rischi connessi alle attività di protezione civile, in conformità alle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento al d.lgs. 81/08 ed al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012.

5) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi della Regione Umbria.

Articolo 9 - Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la disponibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del GCVPC, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Articolo 10 - Organi del GCVPC

Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Coordinatore Operativo.

Articolo 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, almeno tre volte l'anno purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non sono ammesse più di due deleghe per volontario.



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

- 5) L'Assemblea si esprime a scrutinio palese con la maggioranza dei volontari presenti in merito a:
- elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice - Coordinatore operativo;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea tra i suoi iscritti ed è formato da sette (7) componenti di cui cinque (5) consiglieri, più Vice - Coordinatore operativo e Coordinatore operativo che lo presiede.

2) Il Consiglio Direttivo è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo.

3) Il Consiglio Direttivo è valido con la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti.

4) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

5) Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) definisce le proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione civile.

6) Il Consiglio direttivo esprime il parere sull'espulsione dei volontari ai sensi dell'art. 16.

Articolo 13 - Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 del presente regolamento per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5 del presente Regolamento. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco o suo delegato di cui all'art. 2, comma 2, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco o suo delegato le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua i responsabili delle Unità operative ed i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di servizio propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di Spoleto ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore operativo provvede entro il mese di marzo alla redazione di una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente. Le relazioni sull'attività svolta dovranno comunque essere fornite ogni qual volta richieste.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice - Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

11) Il Coordinatore operativo nomina tra i membri del Consiglio direttivo o tra i volontari effettivi un segretario, che resta in carica per tutta la durata del mandato del Coordinatore espletando le seguenti funzioni:

- cura la stesura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- conserva copia di tutta la documentazione riguardante le attività del GCVPC;
- tiene aggiornate le schede degli iscritti ed il database regionale;
- annota in apposito registro l'equipaggiamento in dotazione al GCVPC ed ai singoli volontari.
- rendiconta, di concerto con il Coordinatore operativo, all'ufficio di protezione civile del

Comune di Spoleto in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie in dotazione al GCVPC ed utilizzate per le attività di servizio.

Il Segretario, qualora nominato tra i volontari esterni al Consiglio direttivo, non ha diritto di voto in seno allo stesso.

Articolo 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Spoleto e ai rischi del territorio, l'Assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

3) Il GCVPC si può organizzare in Unità operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune di Spoleto o suo delegato.

Articolo 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune di Spoleto assegna al GCVPC una sede operativa.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione civile disposti dalla struttura di Protezione civile comunale e comunque funzionali alla vita del GCVPC. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Spoleto.

3) Il Comune di Spoleto, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Su autorizzazione del Coordinatore operativo, il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Spoleto, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Comune di Spoleto si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

8) Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, a cura del Coordinatore operativo, del Delegato del Sindaco e del responsabile dei mezzi dell'ufficio di protezione civile del comune dovrà essere definito lo stato di consistenza dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi a disposizione del GCVPC.

Articolo 16 – Provvedimenti disciplinari

1) Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento comporta a carico dei volontari la sanzione disciplinare del richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore operativo. Si darà luogo all'espulsione del volontario dal GCVPC, previa decisione del Sindaco, sentito il parere del Consiglio direttivo, nel caso in cui il volontario si sia reso responsabile di reiterate violazioni alle norme del presente regolamento o di comportamenti pericolosi o irresponsabili durante le attività di protezione civile, di comportamenti che ledano l'onore od il decoro del GCVPC o dell'amministrazione comunale, di fatti o atti penalmente rilevanti e di alterchi o comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti del Coordinatore



Regolamento del gruppo comunale dei volontari della protezione civile del Comune di Spoleto

operativo, dei volontari, di appartenenti all'amministrazione o alla struttura comunale, di persone appartenenti ad altri enti e dei cittadini, nel corso e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 17 - Norme amministrative e finanziarie

1) Il Comune di Spoleto, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del Comune di Spoleto sono previsti:

- a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate anche le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
- b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Sarà cura dell'Ufficio di ragioneria del Comune di Spoleto prevedere uno o più capitoli di bilancio provvisti di una dotazione finanziaria minima che consenta l'operatività del GCVPC sulla base delle previsioni di spesa legate alla programmazione annuale;

4) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

5) Il Comune di Spoleto ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Articolo 18 - Norme transitorie

1) Fino all'elezione del Coordinatore operativo il ruolo sarà svolto dal Sindaco o suo delegato;

2) Il presente regolamento sostituisce il regolamento adottato con Delibera di consiglio comunale n. 7 del 23/06/2020 e relativo allegato (Disciplinare) ed entrerà in vigore nei termini di legge.

Articolo 19 - Norme finali

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano principi e disposizioni del codice civile, del decreto legislativo 1/2018 (Codice della protezione civile) e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore).